

Limiti di spesa ribassati per gli impianti avviati dal 2021

La valutazione

Per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, il limite di spesa del superbonus del 110% era di 3mila euro (detrazione massima di 3.300 euro), anche se l'installazione e/o il pagamento avverranno successivamente (comunque, nel periodo agevolato).

Tetti da 1.200 a 2mila euro

Invece, solo per i nuovi interventi, iniziati dal 1° gennaio 2021, devono essere rispettati i seguenti limiti di spesa, «fatti salvi» appunto «gli interventi in corso di esecuzione» in questa data:

- 2mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che in-

stanno un numero superiore a otto colonnine (articolo 119, comma 8 Dl 34/2020).

Dieci unità condominiali

Per un intervento realizzato su un edificio composto da più unità immobiliari, ad esempio, un condominio con dieci unità immobiliari che installa dieci infrastrutture di ricarica, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 14.400 euro, ossia euro 1.500 x le prime otto infrastrutture di ricarica (12.000 euro) + euro 1.200 x le successive due infrastrutture di ricarica (2.400 euro).

L'impianto detraibile

La detrazione del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente a un impianto con potenza massima di 20 kW, mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione del 50% dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo di 96mila euro riferito all'intero impianto (articolo 119, comma 16-ter, Dl 34/2020).

—**L.D.S.**